



# Comune di MIGLIERINA

Provincia di CATANZARO

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 9 del 28/04/2016

**OGGETTO:**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDISPENSABILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.20 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Guzzi Pietro Hiram	SI
CONSIGLIERE	Caligiuri Pasquale	SI
CONSIGLIERE	Colacino Francesco	NO
CONSIGLIERE	Gentile Gianluca	SI
CONSIGLIERE	Guzzo Gregorio	SI
PRESIDENTE	Mazzei Giuseppe	SI
CONSIGLIERE	Panzino Gianluigi	SI
CONSIGLIERE	Pingitore Lina	NO
CONSIGLIERE	Marsico Rodolfo	NO
CONSIGLIERE	Torchia Gennarino	NO
CONSIGLIERE	D'Amico Giacomo	SI

Presenti: 7

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Rita Rosina Fratto che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Mazzei Giuseppe nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

Relaziona sull'argomento il Sindaco. Non si registrano ulteriori interventi.

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamati:**

- il Regolamento IUC ed in particolare il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.07.2015 con la quale veniva confermata l'aliquota dell'1,5 per mille solo alle abitazioni principali, senza detrazione, ed a quelle assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'irpef;

**Visto** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole :” a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti :” a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente:  
“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Considerato** che con le delibere consiliari n. 31 del 30.07.2014 e n. 8 del 03.08.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- aliquota TASI dell'1,5 per mille le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 lettera a), c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse di quelle di cui ai punti precedenti;

**Richiamato** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Ritenuto** di dover rideterminare per l'anno 2016, in virtù del le legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015, e qui di seguito elencate:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

**Preso atto** che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI;

**Ritenuto** quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese dal seguente esito: 5 favorevoli, 1 astenuto (D'Amico)

### **DELIBERA**

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):
  - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
  - altri immobili: aliquota pari a zero;
3. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio Comunale forma palese dal seguente esito: 5 favorevoli, 1 astenuto (D'Amico)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 20/04/2016

UFFICIO

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott.ssa Elisa Vergata**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio**

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Data 20/04/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario Comunale**

**Rita Rosina Fratto**

**Il Presidente**

**Mazzei Giuseppe**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line oggi e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'incaricato del Servizio

**Il Segretario Comunale**

**Rita Rosina Fratto**

La suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data:

**Il Segretario Comunale**

**Rita Rosina Fratto**